



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Collegio di Milano

composto dai signori:

- | | |
|---|---|
| - Prof. Avv. Antonio Gambaro | Presidente |
| - Prof. Antonella Maria Sciarrone Alibrandi | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Prof. Avv. Emanuele Cesare Lucchini Guastalla | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Dott. Dario Purcaro | Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario (Estensore) |
| - Avv. Franco Estrangeros | Membro designato da Confindustria, di concerto con Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato |

Nella seduta del 2 dicembre 2010 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria Tecnica.

FATTO

La società istante, avendo appreso che un assegno di euro 20.000,00 tratto a suo favore sulla Banca Popolare di Puglia e Basilicata era stato negoziato presso la filiale di Roma della banca corrispondente senza confluire sul proprio conto corrente di corrispondenza, chiedeva spiegazione del fatto, che riteneva illegittimo, ed esigeva la restituzione della somma con gli interessi dalla data della negoziazione del titolo.

L'intermediario rispondeva di avere agito correttamente in quanto l'assegno era stato presentato insieme ad altri assegni per complessivi 32.000,00 euro da un procuratore della reclamante che si era legittimato in forza di una procura notarile.

Non soddisfatto della risposta, il reclamante ha proposto ricorso a questo Arbitro rinnovando le richieste già rivolte all'intermediario nel reclamo.

Ha replicato l'intermediario riepilogando i fatti e declinando ogni sua responsabilità.

DIRITTO

La società ricorrente ha allegato al ricorso il proprio certificato della Camera di Commercio dal quale risulta che essa svolge professionalmente attività finanziaria consistente nell'acquisto e nella cessione di crediti di impresa ai sensi della legge n. 52/1991 e relative norme di attuazione ed è iscritta all'albo degli intermediari finanziari ex art. 106 TUB.

Sulla base della documentazione prodotta il Collegio rileva la questione della ricevibilità del ricorso perché la qualifica soggettiva della società ricorrente costituisce una



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

pregiudiziale che riguarda un presupposto giuridico del fatto dedotto nel ricorso e, benché non abbia formato oggetto di eccezione, deve essere rilevata d'ufficio

Invero, l'Arbitro Bancario Finanziario è un sistema di risoluzione delle controversie che vengono introdotte dai clienti nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari, intendendosi per "cliente" - secondo la deliberazione del CICR n. 275 del 29 luglio 2008 e le Disposizioni applicative della Banca d'Italia del 18 giugno 2009 - il soggetto che ha o ha avuto con un intermediario un rapporto il cui oggetto consiste nella prestazione di servizi bancari o finanziari. Non rientrano, pertanto, nella definizione di "cliente" i soggetti che svolgono in via professionale la propria attività nei settori bancario, finanziario, assicurativo, previdenziale e dei servizi di pagamento, cioè tutti quei soggetti, qualificati intermediari finanziari, formalmente caratterizzati dall'iscrizione nell'albo delle società finanziarie a norma dell'art. 106 T.U.B.

Ne consegue che la controversia introdotta dalla ricorrente esula dalla competenza dell'Arbitro Bancario Finanziario, in quanto verte non tra cliente ed intermediario, bensì tra due intermediari.

La circostanza che la controversia riguardi l'asserito inadempimento di un rapporto contrattuale e non finanziario tra due intermediari non ne determina l'assoggettamento alla competenza dell'ABF, perché l'esclusione dalla categoria di "cliente" deve essere stabilita, in base ai criteri indicati dalla Banca d'Italia, esclusivamente sulla base della qualifica professionale del soggetto che promuove il procedimento. E' quindi sufficiente, ai fini della esclusione della competenza dell'ABF, che la contestazione dell'attività pregiudizievole posta in essere da un intermediario finanziario provenga da un altro intermediario finanziario che si dichiari danneggiato.

Per le ragioni esposte il ricorso deve essere dichiarato irricevibile.

P.Q.M.

Il Collegio dichiara la non ricevibilità del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANTONIO GAMBARO